

COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce

PARAMETRI
per la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande

Disposizioni per le autorizzazioni di pubblici esercizi

Allegato: B

Redattore: Dott. Giannone Salvatore Patrizio
Disposizioni per le autorizzazioni di pubblici esercizi

Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi Generali
Articolo 2 - Apertura nuovi esercizi (Art. 3, commi 1 e 4 della
Legge 287/91)

- Articolo 3 - Autorizzazioni temporanee
- Articolo 4 - Autorizzazioni non soggette a limiti numerici (Art. 3 comma 6)
- Articolo 5 - Autorizzazioni soggette a limiti numerici (Art. 3 comma 6)
- Articolo 6 - Ampliamento dei locali
- Articolo 7 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati
- Articolo 8 - Subingresso - reintestazione- cessazione (art.7 L.287/91)
- Articolo 9 - Subentro e contestuale trasferimento di sede
- Articolo 10 - Norme generali
- Articolo 11 - Servizi e installazioni accessori all'esercizio
- Articolo 12 - Competenze dirigenziali
- Articolo 13 - Provvedimenti comunali di revoca/decadenza

TITOLO II – NORME SPECIFICHE

- Articolo 14 – Suddivisione del territorio comunale
- Articolo 15 – Esercizi autorizzabili
- Articolo 16 – Distanze
- Articolo 17 – Tipologie miste
- Articolo 18 – Autorizzazioni stagionali

Regolamento per le autorizzazioni di pubblici esercizi

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi Generali

1. Nell'adozione del presente regolamento il Comune si ispira all'applicazione dei principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

2. Il presente regolamento ed i contingenti numerici ivi definiti, manifestano la loro validità sino a revoca.

Articolo 2 - Apertura nuovi esercizi (Art. 3, commi 1 e 4 della Legge 287/91)

1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi, come di seguito classificati in tipologie di autorizzazione, e' ammessa solo nell'ambito del contingente fissato dalla Pubblica Amministrazione all'interno delle zone dalla stessa individuate:

- di tipologia A (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, latte);
- di tipologia B (esercizi per la somministrazione di bevande, latte, dolci, pasticceria, gelateria, gastronomia);
- di Tipologia C (esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande con congiunta attività di intrattenimento e svago con carattere di non prevalenza);
- di tipologia D (esercizi per la somministrazione di bevande, latte, dolci, pasticceria, nei quali e' esclusa la somministrazione di alcolici);

2. Non concorrono alla formazione del contingente numerico le autorizzazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 3 - Autorizzazioni temporanee (Ex Art. 103 T.U.L.P.S.)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente puo' concedere licenze

temporanee di pubblico esercizio, la cui validita' e' limitata ai soli giorni delle manifestazioni.

2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 4 - Autorizzazioni non soggette a limiti numerici (Art. 3 comma 6)

1. Le attivita', di cui all'art. 3 comma 6 della L. 287/91, non concorrono alla formazione del contingente numerico, ma necessitano di provvedimento amministrativo che consenta la somministrazione di alimenti e bevande:

- a. al domicilio del consumatore;
- b. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c. negli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie;
- d. negli esercizi nei quali sia prevalente l'attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari - tipologia C di cui all'art. 5 della legge 287/91. Il principio della "prevalenza" e' determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attivita' principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non puo' essere superiore al 25% di quella totale.
- e. nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f. somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g. in scuole, ospedali, comunita' religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h. nei mezzi di trasporto pubblico.

Articolo 5 - Autorizzazioni soggette a limiti numerici (Art. 3 comma 6)

1. L'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi puo' essere rilasciata solo a seguito di bando pubblico, fatte salve le situazioni di concessioni di servizio, di spazi comunali o specifiche convenzioni inerenti piani urbanistici attuativi delle

previsioni del P.R.G.

2. Qualora il numero delle domande di nuova autorizzazione sia inferiore al numero delle autorizzazioni da rilasciare non si procederà all'emanazione di un nuovo bando, considerando il primo quale bando aperto, per cui le autorizzazioni verranno rilasciate sino ad esaurimento della disponibilità secondo criteri e modalità specificate dal bando stesso.

3. In sede di partecipazione al bando dovrà essere indicato il locale in cui troverà allocazione l'esercizio e il possesso del requisito di iscrizione al R.E.C. sezione somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale medesimo dovrà essere tale da possedere fin dall'inizio, o entro il termine di inizio di attività, prescritto dalle norme vigenti, tutti i requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché i requisiti di sorvegliabilità prescritti dal D.M. 564/92 e successive modificazioni, pena l'archiviazione della pratica.

4. L'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore commercio.

5. L'autorizzazione rilasciata è valida solo per il locale individuato. La variazione della sede dell'esercizio è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione.

6. L'autorizzazione verrà rilasciata, solo in presenza dei requisiti morali e professionali, purché sia garantita la sorvegliabilità dei locali ed il rispetto delle norme sanitarie per la tipologia di esercizio risultante dai documenti da allegare alla domanda e da autodichiarazioni, come stabiliti con atto dirigenziale, che individuino i locali, la rispondenza alle norme igienico-sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale, di sorvegliabilità dei locali.

Articolo 6 - Ampliamento dei locali

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune, cui devono essere allegati i documenti prescritti per il rilascio di nuova autorizzazione.

2. Il Comune prendera' atto della variazione intervenuta con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria.

Articolo 7 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati

1. Il trasferimento di sede e' a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti per le nuove aperture. Con la concessione della nuova autorizzazione, a seguito di trasferimento in altri locali, cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria. Alla sua cessazione si provvede d'ufficio.

2. Il trasferimento in altri locali puo' essere autorizzato solo trascorso il periodo di non trasferibilita' fissato nel bando, pari a due anni, o nell'atto concessorio o convenzionale. Fanno eccezione solo le cause di forza maggiore e gli eventi imprevisi ed imprevedibili, comunque non imputabili alla volonta' dell'intestatario dell'autorizzazione, incluso lo sfratto esecutivo non per morosita'.

3. Le domande di trasferimento di sede tra zone diverse sono ammesse solo nei casi di forza maggiore.

4. Le stesse, ove accolte, riducono la disponibilita' di contingente dell'area oggetto di trasferimento, ove questo presentasse disponibilita' numerica.

5. I trasferimenti di sede sono autorizzabili, previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilita', di cui al D.M. 17.12.1992 n° 564 e D.M. 5.08.1994 n° 534.

6. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, che viene dichiarata con provvedimento dirigenziale.

7. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso, che

richieda il trasferimento di sede del medesimo, e' tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione.

8. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potra' richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato nella nuova sede, l'autorizzazione decade.

9. Non possono essere trasferiti separatamente dalle attivita' principali gli esercizi di somministrazione che sono inseriti in particolari strutture ed elencati ai punti b), c), d), e) e g) dell'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 8 - Subingresso - reintestazione- cessazione (art.7 L.287/91)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione stessa, a condizione che il subentrante sia regolarmente iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali, ed e' soggetta a sola comunicazione al Comune nella quale deve essere espressamente dichiarato:

- che il subentrante e' in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;
- che i locali non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli originari;
- che e' in possesso dell'idoneita' personale alla somministrazione di alimenti e bevande

3. Il subingresso da' luogo solo alla reintestazione dell'autorizzazione amministrativa originaria e dell'autorizzazione sanitaria relativa, non all'emissione di nuova autorizzazione. Conserva, pertanto, i termini di scadenza originari e gli obblighi di rinnovo.

4. In caso di subingresso nella titolarita' o nella gestione dell'azienda e' fatto obbligo all'esercente di continuare l'attivita' dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra

e, qualora l'attivita' fosse sospesa, dovra' riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato per comprovata necessita', pena la decadenza.

5. Il subentrante puo' proseguire l'attivita' dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio e' attivo, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

6. La comunicazione di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere presentata, pena la decadenza, entro 1 anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attivita'.

7. L'autorizzazione e' reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato con la maggioranza indicata all'art.1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una societa'.

8. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della societa' devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti suddetti hanno facolta' di continuare l'attivita' fino alla reintestazione dell'autorizzazione.

9. Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto nel REC alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, NON puo' esercitare l'attivita' prima di aver ottenuto l'iscrizione nel registro e comunicato il subentro.

10. Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovra' essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.

11. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attivita', senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, e' tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

Articolo 9 - Subentro e contestuale trasferimento di sede

1. In caso di comunicazione di subingresso e contestuale richiesta di autorizzazione per trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

2. Qualora l'esercizio sia in attivita', il subentrante puo' proseguirla, previa comunicazione del subentro entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attivita' senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, l'intestatario dovra' attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attivita' nella sede originaria, la cui autorizzazione e' comunque decaduta d'ufficio.

3. Qualora l'attivita' dell'esercizio, oggetto del subingresso sia sospesa, il subentrante puo':

a. attivare l'esercizio nella sede originaria, entro la data di scadenza della sospensione e una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, dovra' attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attivita' nella sede originaria, la cui autorizzazione e' comunque decaduta d'ufficio.

b. non attivare l'esercizio nella sede originaria ma attivare, invece, nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione, purché in possesso di autorizzazione e comunque entro 180 giorni dal rilascio di quest'ultima.

Qualora tale periodo sia insufficiente, potra' richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato, l'autorizzazione decade.

c. L'erede non in possesso di REC, e' tenuto a proseguire l'attivita' nei locali oggetto del subingresso. Una volta ottenuto il REC, eventuale trasferimento e' regolato dalle norme relative.

Articolo 10 - Norme generali

1. L'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per le zone con contingente numerico o degli esercizi di cui all'art. 4 lett. d) del presente regolamento, e' soggetta ad autorizzazione comunale da richiedersi secondo la modulistica adottata.

2. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata, nell'ambito del contingente fissato per la zona e purchè vi sia disponibilità numerica, previo parere favorevole dell'A.S.L. locale. Nell'atto devono essere riportate le eventuali condizioni di esercizio cui il gestore dovrà attenersi.

3. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata, purché in presenza dei requisiti prescritti, entro 60 giorni dall'istanza.

4. I termini sono interrotti qualora la domanda sia incompleta o vi sia necessità di parere esterno all'Ente.

5. Ai sensi dell'art.19 della L. 241/90 e successive modificazioni, gli esercizi di somministrazione elencati all'art. 4 del presente regolamento e non sottoposti a limiti numerici, sono soggetti a denuncia di inizio attività, purché in possesso di autorizzazione sanitaria e muniti, ove prescritto dell'autorizzazione ex art. 68 del T.U.L.P.S.

6. Spetta al Comune la verifica d'ufficio, ricevuta la denuncia, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, disponendo con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fatta salva la possibilità per l'interessato di rimuovere i contrasti entro il termine assegnatogli.

7. Il Comune prenderà atto della denuncia di inizio attività con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme alla denuncia trasmessa. La comunicazione di presa d'atto ha tutti gli effetti del provvedimento autorizzatorio.

8. I provvedimenti autorizzatori, comunque emessi, sono validi solo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio. Qualora non siano intervenute variazioni nei locali dell'esercizio di somministrazione o in caso di ampliamenti della superficie di somministrazione, già comunicati al Comune o dallo stesso autorizzati, il provvedimento autorizzatorio è da intendersi rinnovato e valido a tutti gli effetti per il quinquennio successivo, a condizione che l'esercente trasmetta dichiarazione di prosecuzione attività indicando le eventuali modificazioni intervenute.

9. La mancata comunicazione, che deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria, e' sanzionata a termini dell'art. 10 della legge 287/1991.

10. Prima del rilascio dell'autorizzazione il Comune, nelle ipotesi previste dalla normativa, accerta la conformita' dei locali ai criteri stabiliti dal D.M.I 564/92 e successive comunicazioni, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva.

11. Il titolare dell'autorizzazione, sia di nuova apertura che in caso di trasferimento di sede di un esercizio in attivita', e' tenuto ad attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

12. L'attivita' puo' essere sospesa per un massimo di 12 mesi, salvo concessione di proroga in caso di comprovata necessita'. Superato tale termine, l'autorizzazione decade.

13. La sospensione di attivita' di un esercizio autorizzato deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo inizio.

Articolo 11 - Servizi e installazioni accessori all'esercizio

1. All'interno dei Pubblici Esercizi possono essere installati apparecchi radio-televisivi, juke-box, flipper, video-giochi, giochi leciti, ecc. su domanda e previo rilascio di provvedimento autorizzatorio (v. art. 68 e 86 del T.U.L.P.S.).

Articolo 12 - Competenze dirigenziali

1. Il dirigente della struttura in cui e' inserito lo sportello per le attivita' commerciali provvedera' ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento.

2. Gli atti dirigenziali saranno affissi all'albo pretorio ed opportunamente pubblicizzati per l'informazione ai cittadini, anche tramite strumentazione informatica.

3. Allo stesso spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei

provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ogni altro atto gestionale inerente la materia.

Articolo 13 - Provvedimenti comunali di revoca/decadenza

1. L'autorizzazione e' dichiarata decaduta:

- qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio;
- qualora l'attivita' resti sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
- qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu' iscritto nel registro esercenti il commercio;
- qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M. 564/92 e successive modificazioni;
- perdita dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS.
- qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che l'autorizzazione e' stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili, oltre alla revoca dell'autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

TITOLO II – NORME SPECIFICHE

Articolo 14 – Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali, nelle quali andranno ad insistere i pubblici esercizi soggetti:

Area "1" Centro storico:

E' il comprensorio più importante del territorio sia sotto l'aspetto storico culturale che per le sue peculiarità intrinseche. Costituisce un ambito insediativo particolarmente sensibile ed interessato da programmi di recupero, valorizzazione e qualificazione.

Area "2" Borgo Nuovo:

Comprende il c.d. Borgo Murattiano e la parte di meno recente edificazione della città.

Area "3" Città nuova:

Comprende la restante parte del centro abitato del capoluogo costituito dalla parte di più recente edificazione e della periferia e semiperiferia.

Area "4" Frazioni ed aree extraurbane.

Comprende la restante parte del territorio comunale costituita dalle tre frazioni balneari e dall'area rurale. E' ulteriormente suddivisa in quattro sub aree.

Le quattro sub aree assumono la seguente denominazione:

Sub area 1 "Baia Verde"

Sub Area 2 "Rivabella"

Sub Area 3 "Lido conchiglie"

Sub Area 4 "Zona rurale"

Area "Medio - Grandi strutture di vendita": corrisponde alla localizzazione da effettuarsi dall'amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. 24/99.

Rientrano comunque in questa area le strutture di vendita al dettaglio appartenenti al settore alimentare o misto con superficie di vendita pari o maggiore a 600 Mq.

Dette zone sono chiaramente individuate nella allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente.

Articolo 15 – Esercizi autorizzabili

1. Nel periodo di validità delle presenti condizioni sono rilasciabili le autorizzazioni indicate nella seguente tavola.

PARAMETRI 2003

ESERCIZI TOTALI AUTORIZZABILI

Area A B Totali

Area 1 10 11 21

Area 2 4 11 15

Area 3 2 5 7

Area "Medio-grandi st. vendita" 2 2 4

Area 4 Sub area 1 4 7 11

Area 4 Sub area 2 4 9 13

Area 4 Sub area 3 3 4 7

Area 4 Sub area 4 4 6 10

Totale 33 55 88

PARAMETRI 2003

ESERCIZI AUTORIZZABILI – I CONTINGENTE

Area A B Totali

Area 1 10 11 21

Area 2 4 11 15

Area 3 2 3 5

Area "Medio-grandi st. vendita" 2 2 4

Area 4 Sub area 1 2 2 4

Area 4 Sub area 2 2 4 6

Area 4 Sub area 3 2 2 4

Area 4 Sub area 4 2 3 5

Totale 26 38 64

2. Il primo contingente corrisponde al numero di esercizi immediatamente autorizzabili per effetto dell'approvazione del presente. L'ulteriore contingente sarà reso disponibile successivamente con apposito atto sindacale.

3. L'Eventuale rilascio di autorizzazioni di cui alla tipologia D della L. 287/91 potrà essere effettuato in deduzione al parametro posto per quelle di tipologia B. Per quanto attiene alle tipologie C, il rilascio potrà essere effettuato in deduzione sia delle tipologie A che B in relazione all'attività prevalente di somministrazione effettuata.

Articolo 16 – Distanze

Non sono previste distanze tra esercizi di qualsivoglia tipologia.

Articolo 17 – Tipologie miste

E' consentito il rilascio per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 legge 287/91. Da tali locali inoltre gli esercizi possono essere trasferiti separatamente.

Non è consentito l'abbinamento della tipologia "C" con altre tipologie di esercizi.

Articolo 18 – Autorizzazioni stagionali

Le autorizzazioni da rilasciarsi in funzione delle presenti disposizioni hanno carattere annuale, ma potranno essere rilasciate anche con validità stagionale. Tale ridotta validità temporale verrà espressamente richiesta in sede di domanda. Parimenti le attività stagionali rilasciate in data antecedente alle presenti disposizioni, potranno essere trasformate in annuali su richiesta degli interessati.